



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

ORDINANZA n. 13 del 08-02-2022

Oggetto: **DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBO AI COLOMBI DI CITTA' E OBBLIGO DI INTERVENTI NEGLI SPAZI DI NIDIFICAZIONE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI**

IL SINDACO

CONSIDERATO il progressivo aumento dei “colombi di città” presenti sul territorio comunale, in particolare all’interno dei centri abitati, e che il loro proliferare in modo concentrato può causare, oltre ai danni al patrimonio artistico ed edilizio pubblico-privato, problemi igienico sanitari derivanti principalmente da:

- polverizzazione del guano che può causare la dispersione di germi patogeni causa di un gran numero di malattie,
- diffusione di polveri allergogene che in soggetti meno protetti sotto il profilo immunitario (bambini, donne in gravidanza, ecc.) possono portare effetti indesiderati,
- veicolazione di numerosi ectoparassiti quali zecche, acari, pidocchi che, a loro volta, possono portare ad ulteriori pericolose patologie;

DATO ATTO che:

- la campagna di contenimento della popolazione dei piccioni sul territorio comunale affidata a ditta esterna dopo 2 anni di interventi di cattura nel territorio per un totale di 3.152 piccioni, gestiti in conformità al “Piano di controllo del colombo o piccione di città (*Columba livia forma domestica*) nella Provincia di Treviso. Periodo 2015-2020”, ha ridotto la popolazione di piccioni urbani;
- tuttavia pervengono all’Ufficio Unico Ambiente frequenti segnalazioni di disagi igienico sanitari causati dal guano di questi animali;
- sono stati presi in considerazione altri sistemi di controllo della popolazione di piccioni, come gli antifecondativi;
- dalle verifiche effettuate presso alcuni comuni dell’Emilia Romagna, confrontabili per popolazione ed intorno con Pieve di Soligo l’efficienza degli interventi con antifecondativi, ripetuti per periodi superiori anche ai 5 anni, non risulta adeguata al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- nella bibliografia tecnica afferente all’argomento, il più importante fattore limitante della popolazione dei piccioni viene indicato nella limitazione della disponibilità di siti di nidificazione;

CONSIDERATA la necessità di prevenire ed eventualmente eliminare focolai di agenti patogeni nelle colonie dei “colombi di città”;

RILEVATO che la disponibilità di cibo, somministrata in forma diretta ed indiretta, e di numerosi siti di nidificazione, in particolare quelli ricavati all’interno di edifici in stato di abbandono, favoriscono lo sviluppo riproduttivo incontrollato dei colombi stessi;

VISTI:

- le risultanze emerse dalle indagini, effettuate in area urbana, sui principali insediamenti di colombi, come da risultanze del “Monitoraggio della consistenza della popolazione di colombi nel centro storico di Pieve” di novembre 2021;
- il “Piano Comunale di Contenimento della popolazione di colombi nel centro storico di Pieve di Soligo” datato novembre 2021 e condiviso, ai sensi dell’Allegato A alla D.G.R. n. 971 del 13.07.2021, con gli enti sovraterritoriali competenti centralmente con nota prot. n. 24883 del 06.12.2021;
- il nulla osta alla realizzazione del suddetto Piano di Comunale rilasciato dall’ULSS2 con nota del 19.01.2022, prot. n. 9416, ricevuto agli atti del Comune di Pieve di Soligo con prot. n. 1177 del 20.01.2022;
- il riscontro alla realizzazione del suddetto Piano Comunale rilasciato dalla Direzione Agroambiente della Regione del Veneto con nota del 24.01.2022, prot. n. 31662, ricevuto agli atti del Comune di Pieve di Soligo con prot. n. 1456 del 25.01.2022;

RAVVISATA quindi la necessità di prevenire l’eccessiva proliferazione dei “colombi di città” e ridurre le relative problematiche su rappresentate, particolarmente nei centri abitati, così come definiti ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm. ed ii.;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss. mm. ed ii.;
- la L. 24.11.1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e ss. mm. ed ii.;
- la D.G.R.V. n. 971 del 13.07.2021 e il relativo allegato A “Piano di controllo del colombo di città (*Columba livia forma domestica*) nel territorio regionale (2021-2025). Legge n. 156/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17”;

AI SENSI e per gli effetti dei commi 5 e 6 dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data la straordinarietà delle circostanze, l’emergenza della problematica emersa, la contingibilità e l’urgenza di adottare tutti i provvedimenti possibili finalizzati a prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

ORDINA

a tutti i cittadini, ai fini del perseguimento degli obiettivi citati:

- 1) di **non somministrare o abbandonare** volontariamente **cibo** ai “colombi di città”;
- 2) entro 180 (centottanta) giorni dall’emanazione della presente ordinanza, tutti i proprietari degli immobili in stato di abbandono e non occupati siti all’interno dei centri abitati, come definiti ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm. ed ii. con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04.04.2011 e richiamati nell’allegata planimetria, dovranno provvedere alla **chiusura di tutti i possibili accessi** all’interno (compresi abbaini e soffitte e tetti collabenti/diroccati), da parte dei colombi ed utilizzabili per la loro nidificazione **con** le seguenti **prescrizioni** operative:
 - limitatamente agli edifici storici l’ostruzione dei fori andrà effettuata con criteri selettivi usando una maglia in rete rigida non inferiore a 6 cm ovvero barriere contenenti un foro di 6 cm nel terzo inferiore della barriera oppure ancora l’inserimento nella cavità di un “tondino” verticale posizionato centralmente;
 - qualora siano note presenze di specie significative nelle situazioni che verrebbero ad essere precluse alla nidificazione, si dovranno adottare azioni volte alla loro tutela anche sentendo preliminarmente l’Ufficio Unico Ambiente;
 - è vietato eliminare le possibilità di accesso nei siti più idonei al barbagianni, specie la cui presenza è di per sé garanzia di assenza di nidificazioni di piccione. Tale azione richiede una pianificazione preventiva mirata anche sentendo preliminarmente l’Ufficio Unico Ambiente;

OBBLIGA

3) i proprietari, gli amministratori o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici siti all'interno dei centri abitati, come definiti ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm. ed ii. con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04.04.2011 e richiamati nell'allegata planimetria, a provvedere, a propria cura e spese, ad una conveniente **pulizia dei luoghi di sosta e nidificazione dei colombi**, incluse le superfici sottostanti detti luoghi di accesso/frequentazione pubblico/a, ed all'installazione di sistemi dissuasori nonché alla chiusura degli spazi di nidificazione.

DISPONE

Le violazioni alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da norme speciali, sono punite come segue:

- a) la trasgressione dell'ordine di cui al punto 1) è punita con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00);
- b) decorsi 180 (centottanta) giorni dall'emanazione della presente ordinanza, l'inosservanza dell'ordine di cui al punto 2), è punita con la sanzione amministrativa da Euro 80,00 (ottanta/00) ad Euro 480,00 (quattrocentottanta/00);
- c) la trasgressione dell'obbligo di cui al punto 3) è punita con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

La reiterazione di infrazioni alla presente Ordinanza costituisce recidiva ed è punita con il massimo della sanzione amministrativa prevista.

Il presente provvedimento deve intendersi efficace dalla data odierna sino ad eventuale revoca in caso di modifica dell'attuale stato di criticità.

Restano salve le ulteriori attività di contrasto e controllo della popolazione di colombi urbani da parte del personale autorizzato dall'Amministrazione.

INFORMA

Qualora all'atto dell'accertamento della violazione venisse riscontrata la compromissione igienica del sito (presenza di escrementi, volatili morti, ecc...), sarà inoltre presentata denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P. ed avviata la procedura per l'intervento sostitutivo da parte del Comune, a tutte spese dei responsabili.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, affissa nelle bacheche comunali del territorio e diffusa mediante l'inserimento sul sito internet istituzionale del Comune e attraverso un comunicato stampa.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Regione Veneto (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).


AVVISA

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il geom. Favero Roberto Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio e dell'Ufficio Unico Ambiente Pieve di Soligo - Refrontolo.

Pieve di Soligo, 08-02-2022

Il Sindaco
f.to Stefano Soldan



DEFINIZIONE CENTRI ABITATI

allegato sub. A) alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04/04/2011